



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 0818711077 – e-mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Interdizione specchio acqueo località Punta Scutari del Comune di Vico Equense (Na) a causa di un evento franoso.
Località: Comune di Vico Equense (NA) – località Punta Scutari.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia;

VISTA la segnalazione pervenuta in data dalla Sala Operativa della superiore Direzione Marittima di Napoli inerente una frana che ha interessato un costone roccioso presso la località "Punta Scutari", sita nel Comune di Vico Equense (NA), alle ore 13.20 circa di sabato 23.08.2025;

VISTI i sopralluoghi effettuato da personale dipendente da questa Autorità Marittima (A.M.) con il mezzo nautico A 057 in data 23.08.2025, al fine di rilevare le condizioni di sicurezza dell'area interessata dall'evento franoso. In relazione di quanto visto, il personale di bordo relazionava attraverso:

- rapporto di missione nr. 14/2025 del 23.08.2025,
- rapporto di missione nr. 15/2025 del 23.08.2025;

VISTO il rapporto di servizio redatto da personale della Delegazione di Spiaggia di Vico Equense (Delemare Vico Equense) assunto a prot. nr. 26141 in data 23.08.2025 di questo Comando a seguito di sopralluogo svolto nelle immediatezze dell'evento;

VISTA la richiesta di emanazione di Avviso Urgente ai Naviganti (AVURNAV) inoltrata al COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD di Taranto (MARINASUD TARANTO) con prot. nr. 26138 in data 23.08.2025 al fine dell'aggiornamento urgente dell'informazione nautica;

VISTA la nota prot. nr. 26142 in data 23.08.2025, ed a seguito di intese vie brevi, con cui veniva data notizia a tutti gli enti interessati a vario titolo all'evento franoso verificatosi in data odierna;

VISTA l'ordinanza di quest'A.M. n. 12/2024 "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA" in data 19.03.2024¹, ove all'art. nr. 1 è già previsto il divieto di navigazione entro 100 metri dai costoni rocciosi;

VISTA l'ordinanza di quest'A.M. nr. 65/2025 "ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE" in data 31.05.2025 ove, all'art. nr. 2, già individua la fascia di 100 metri dai costoni rocciosi come area riservata alla balneazione;

¹ Successivamente integrata dall'ordinanza n. 14.2025 in data 27.02.2025

PRESO ATTO delle risultanze di tutta l'attività esperita dal personale dipendente ove emerge un potenziale stato di pericolo insistente sul tratto costiero e lo specchio acqueo prospiciente il costone roccioso nella citata località e dai cui è emersa l'assenza feriti e o danni ad interessi pubblici e/o privati;

CONSIDERATO che, a seguito del riparto di competenze in tema di demanio marittimo di cui all'art. 6, c. 7 della L. 08.07.2003 n° 172, la competenza ed emettere ordinanze di interdizione in aree demaniali marittime spetta: per la parte a terra, al competente Dipartimento per l'Ambiente dell'Assessorato regionale territorio ed Ambiente; per la parte a mare, agli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare un provvedimento interdittivo finalizzato ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nel tratto di mare tra “Punta Scutari” e “Punta Gradelle”, con precipuo riferimento agli specchi acquee sottostanti le scogliere a picco sul mare di seguito descritti;

NELLE MORE delle determinazioni e degli atti d'urgenza ed interdittivi per quanto di competenza del Comune di Vico Equense, nonché delle risultanze dei sopralluoghi congiunti di prossima esecuzione che saranno effettuati anche con l'ausilio di personale tecnico;

EVIDENZIATA la necessità di rendere edotta la competente Autorità Giudiziaria (A.G.) di Torre Annunziata, già informata per le vie brevi, a riguardo dell'evento e delle cause che possono averlo determinato;

VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 15.02.1952 n.328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), che recita: *“A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: ...tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. ...”*;

R E N D E N O T O

che in località Punta Scutari, del Comune di del comune di Vico Equense (Na), a seguito dell'evento franoso verificatosi nel punto di coordinate Lat. 40° 39,5277' N - Long. 014° 24,4346' E, è interdetto lo specchio acqueo sottostante il costone franoso, dalimitato dal piede della scogliera e fino ai punti nelle seguenti coordinate:

	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto due	40° 39,603' N	014° 24,509' E
Punto tre	40° 39,488' N	014° 24,294' E
Punto quattro	40° 39,578' N	014° 24,394' E

DATUM: WGS 84

L'area di interdizione è visivamente individuata nell'allegata planimetria.

O R D I N A

ARTICOLO 1

Fermo restando gli obblighi previsti dalle vigenti Ordinanze Balneari e di Sicurezza Balenare, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti normative, a partire dalla data della presente Ordinanza fino alla cessazione del pericolo indicato, nel tratto di mare individuato nel RENDE NOTO, è vietata:

- la navigazione svolta in qualsiasi modo, con unità a motore e non²,
- la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere,
- la pesca professionale e sportiva,
- la balneazione (comprese le immersioni subacquee),
- qualsiasi attività connessa all'uso del mare qui non specificata.

Dal divieto di cui sopra sono escluse:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

ARTICOLO 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53 comma 3 del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia.

Qualora la condotta del contravventore costituisca reato, la stessa sarà perseguita ai sensi dell'art. 1231 del Codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione ed agli Enti interessati.

Castellammare di Stabia, 23.08.2025

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO
(originale firmato)

² divieto esteso anche a tutti i mezzi non a motore come canoe, kayak, materassini, tavole a vela, pedalò etc.

Planimetria area oggetto di interdizione



	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto due	40° 39,603' N	014° 24,509' E
Punto tre	40° 39,488' N	014° 24,294' E
Punto quattro	40° 39,578' N	014° 24,394' E

DATUM WGS 84